



Associazione Direttori Amministrativi
delle Istituzioni Scolastiche
Torino e Asti

Articolo pubblicato in data 28 ottobre 2012 sul sito
www.acadis.it nell'area "LA PAROLA ALL'ESPERTO"

L'indennità di buonuscita (TFS)

Si ritorna al passato

di

**giuliano coan*

Cerchiamo di fare chiarezza sul gran polverone che aleggia attorno alla liquidazione (TFS) dei dipendenti pubblici ed in particolare sulle notizie strumentali e fuorvianti.

Il sistema di calcolo della buonuscita dal 2011, introdotto dalla legge n. 122 del 2010, consiste in una diversa modalità di computo di questo trattamento che, con riferimento alle anzianità utili successive dal 2010, non sono più calcolati con le vecchie regole ma con quelle valevoli per il trattamento di fine rapporto, che porterà la liquidazione in linea con quella del comparto privato anzi molto peggiorativa.

Il personale interessato è quello a tempo indeterminato o di ruolo già in servizio al 31.12.2000 e che non abbia ancora optato per la previdenza complementare.

La modifica.

Il testo della disposizione (art.12, comma 10 della legge n.122 del 2010) e come precisato dall'Inpdap (circolare 17 dell'8 ottobre 2010) non c'è stato un passaggio dal Tfs al Tfr ma una modifica delle regole di calcolo dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. Infatti la legge recita: "...il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile ...".

Non è cambiata, pertanto, la natura di questa prestazione che resta Tfs, ma la misura che è data dalla somma di due quote.

Due quote.

La prima quota, relativa alla anzianità utile, arrotondata per eccesso o difetto ai sei mesi, maturata **fino al 31 dicembre 2010**, calcolata secondo le vecchie regole dei Tfs e con riferimento alla retribuzione contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro (retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, espressa su base annua)

La seconda quota, relativa alle anzianità maturate **dal 1° gennaio 2011**, calcolata attraverso l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione contributiva utile a fini Tfs per ciascun anno di servizio; questo importo è rivalutato (art. 2120, comma 4, codice civile).

In altre parole questa seconda quota si determina applicando l'aliquota di computo della percentuale di accantonamento (6.91%) della base utile e la rivalutazione del montante (1,5%) fisso più lo 0,75 dell'inflazione) tipiche del Tfr.

Il contributo.

La contribuzione all'Inpdap per il finanziamento della gestione del Tfs (buonuscita) resta inalterata sia nella misura sia nella ripartizione delle quote a carico del lavoratore (2,50%) e del datore di lavoro (7,10%)

Base retributiva.

La retribuzione presa a base di calcolo della seconda quota è la stessa della prima quota.

Le voci utili della base di calcolo sono quelle tassativamente elencate dalle norme sul Tfs e non quelle utili per il Tfr e sono considerate in misura pari all'80%.

In altri termini la retribuzione utile per il calcolo della prestazione è pari alla base di calcolo del contributo.

Sentenza della Corte costituzionale

Pochi giorni fa la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223, ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui **non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva pari all'80% della retribuzione utile, come previsto dall'art. 37, comma 1 del DPR 1032/73.**

Che cosa vuol dire?.... dal 2011 con il nuovo calcolo (seconda quota) non doveva essere corrisposto il contributo del 2,50 % poiché si determina secondo la Consulta una disparità di trattamento rispetto al lavoratore privato che si vede il proprio Tfr calcolato a totale carico dell'impresa.

Mossa riparatrice a sorpresa del Governo Monti

Il decreto legge lampo del 26 ottobre, prevede che l'art.12, comma 10 della legge n.122 del 2010, sia abrogato dal 01.01.2011.

Quindi, si cancella tutto e si ritorna al passato come non fosse successo nulla e conseguentemente comporterà alcuna restituzione al lavoratore del contributo versato del 2,50% in discussione, e che ora torna automaticamente utile ai fini del TFS.

Gli effetti

Sono interessati solo ed esclusivamente i lavoratori del pubblico impiego cessati dal servizio dal 01.01.2011 alla data precedente dell'entrata in vigore del nuovo decreto legge. **Nella scuola riguarda, il personale cessato rispettivamente il 01.09.2011 e il 01.09.2012.**

Infatti, è previsto che i relativi Tfs corrisposti, saranno riliquidati d'ufficio entro un anno dall'approvazione del predetto decreto legge.

Si applicheranno in altre parole le regole in vigore prima della modifica introdotta dalla legge 122/2010. Nulla cambia infine, per i dipendenti pubblici in attività di servizio.

***Consulente in diritto previdenziale e docente in materia. Autore di studi e pubblicazioni**

28 ottobre 2012